

Il nuovo D.Lgs.vo n. 32 /2008.

Il diritto dei cittadini comunitari (e dei loro familiari) di ingresso e di soggiorno può essere limitato con apposito provvedimento solo per:

- 1) motivi di sicurezza dello Stato;
- 2) motivi imperativi di pubblica sicurezza;
- 3) altri motivi di ordine pubblico.

I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto:

- della durata del soggiorno in Italia dell'interessato;
- della sua età;
- della sua situazione familiare ed economica;
- del suo stato di salute;
- della sua integrazione nel territorio nazionale;
- dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

I cittadini che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti 10 anni, o sono minorenni, possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, a meno che l'allontanamento sia necessario nell'interesse del minore.

Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani (tranne che la malattia sia insorta dopo l'ingresso in Italia).

I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'Interno.

Negli altri casi, sono adottati dal Prefetto del luogo dove ha residenza o dimora il destinatario.

I provvedimenti di allontanamento devono essere motivati, a meno che non esistano motivi riguardanti la sicurezza dello Stato.

La tutela giudiziaria è garantita al cittadino comunitario.

Il T.A.R. del Lazio, infatti, è competente a esaminare i ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi di ordine pubblico.

In merito ai provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per la cessazione delle condizioni che determinano il diritto al soggiorno, il cittadino comunitario deve presentare ricorso, entro 20 giorni dalla notifica, al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato.

I ricorsi possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento.

Fino all'esito del ricorso l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il nuovo testo ha previsto per il cittadino comunitario la possibilità di dichiarare la sua presenza: in mancanza di tale dichiarazione, si presume, fino a prova contraria, che il suo soggiorno si sia protratto per più di tre mesi.

Sebbene la norma prevede la possibilità di rendere tale dichiarazione, si ritiene che tale dichiarazione sia, invece, obbligatoria per tutti i cittadini comunitari.

La mancata dichiarazione può determinare, infatti, l'allontanamento (cioè la negazione del diritto di soggiorno breve).

Infine, non previsto nemmeno il termine entro il quale la suddetta dichiarazione deve essere presentata (per i cittadini stranieri è previsto, invece, il termine di otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia).